

COSA DEVE FARE LA LAVORATRICE PER USUFRUIRE DELL'ASTENSIONE ANTICIPATA E/O DELL'ESTENSIONE DELL'INTERDIZIONE OBBLIGATORIA FINO A 7 MESI

- ◆ **Le lavoratrici dipendenti** devono comunicare lo stato di gravidanza o l'avvenuto parto al datore di lavoro e presentare domanda alla U.F. PISLL dell'Azienda USL3 di Pistoia e/o alla D.P.L. (**Direzione Provinciale del Lavoro**) competente per territorio;
- ◆ **Le lavoratrici autonome** iscritte alla gestione separata devono fare domanda alla U.F. PISLL e/o alla D.P.L. .

In tutti e due i casi alla domanda va allegato il certificato del ginecologo con l'epoca della gestazione e la data presunta del parto.

La lavoratrice viene autorizzata dalla **Direzione Provinciale del Lavoro** all'astensione per:

- ◆ "gravidanza a rischio"
o per
- ◆ " lavoro a rischio"



COMPITI DELLA UF. PISLL

- ◆ assistenza nella compilazione della domanda
- ◆ informazione sui rischi e possibili effetti nocivi
- ◆ raccolta anamnestica sanitaria e lavorativa
- ◆ sopralluogo in ambiente di lavoro
- ◆ redazione del certificato attestante le condizioni di lavoro pregiudizievoli per la donna o bambino.

La DPL sulla base della documentazione della donna e dell'accertamento sanitario effettuato dalla U.F. PISLL emette il provvedimento che dà luogo all'indennizzo del congedo di maternità da parte dell'INPS.

LE LEGGI CHE TUTELANO LA SALUTE RIPRODUTTIVA DELLA LAVORATRICE

- ◆ La lavoratrice in gravidanza o in allattamento è tutelata, fin dal **1971**, con la **legge 1204 "tutela delle lavoratrici madri"** che dà diritto di cambiare la mansione pericolosa per la gravidanza o, se questo non è possibile, permette alla lavoratrice l'astensione anticipata dal lavoro (prima del settimo mese).
- ◆ Successivamente il **D.Lgs 645 del 1996** ha introdotto l'obbligo di valutare nell'ambiente di lavoro i rischi per le donne gestanti, in puerperio e in allattamento; inoltre il datore di lavoro ha l'obbligo di informare le lavoratrici ed i loro responsabili per la sicurezza dei rischi e dei risultati della valutazione.
- ◆ Oggi esiste il **D.Lgs 151 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"** che ha inglobato e riordinato tutta la precedente normativa.

Indirizzi utili
per informazioni e assistenza relative alla tutela della maternità

U.F. P.I.S.L.L. Pistoia

Viale Matteotti 19 51100 Pistoia
0573/353421— fax: 0573/353423
p.genovese@usl3.toscana.it

Centro di Riferimento Regionale per la Salute e Sicurezza nel Florovivaismo

Viale Matteotti 19 51100 Pistoia
0573/353436— fax: 0573/353423

Numero verde per la sicurezza sul lavoro
800 20 40 40 (chiamata gratuita)

SUP, Sportello Unico della Prevenzione
Valdinievole 0572/927939—sup.vdn@usl3.toscana.it

Direzione Provinciale del Lavoro
Via P. Ippolito Desideri, 37—51100 Pistoia
05773/50571—fax: 0573/368322

www.usl3.toscana.it

Maternità e Lavoro nel Floro-vivaismo



Azienda USL 3 di Pistoia

**Centro di Riferimento Regionale
Prevenzione Salute e Sicurezza
nel floro-vivaismo**

Abitudini e ambienti di vita e di lavoro possono influire sulla gravidanza fin dai primi mesi e sull'allattamento



FATTORI NOCIVI

- ◆ alcool
- ◆ fumo di sigarette
- ◆ farmaci
- ◆ droghe
- ◆ infezioni
- ◆ radiazioni

IL LAVORO NEL SETTORE FLOROVIVAISTICO PUÒ PRESENTARE I SEGUENTI RISCHI:

CHIMICO (fitofarmaci, solventi)	effetti a breve termine (es. irritazioni, intossicazioni ecc.)
	effetti a lungo termine (es. tumori, malformazioni, infertilità)
BIOLOGICO	tetano, encefalite da virus, morbo di lyme, leptosirosi, shock anafilattico)
RUMORE	effetti uditivi (es. ipoacusia, fastidiosi ronzii)
	effetti extrauditivi (es. apparato circolatorio, sistema nervoso)
VIBRAZIONI	effetti sull'apparato circolatorio e osteoarticolare
RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE	irritazioni cutanee, invecchiamento della pelle, melanoma

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (es. lombalgie acute, ernie del disco, ecc)

POSTURE E MOVIMENTI RIPETITIVI patologie muscolo-scheletriche dell'arto superiore (es. tendiniti, epicondiliti ecc.)

MACROCLIMA E MICROCLIMA troppo caldo (crampi, collasso, malori da perdita di sali)



troppo freddo (diminuzione delle capacità motorie, limitata concentrazione, congelamenti locali)

POSSIBILI EFFETTI NOCIVI

- ◆ parto prematuro
- ◆ basso peso alla nascita
- ◆ ritardo dello sviluppo
- ◆ malformazioni anche gravi (es. cardiopatie congenite)
- ◆ danni del sistema nervoso centrale
- ◆ mutazioni cromosomiche ed embrionali

COM'E' TUTELATA LA LAVORATRICE

Il **D.M. 12/07/07** introduce la **tutela della maternità** anche per le lavoratrici agricole (coltivatrici dirette, mezzadre e colone e imprenditrici agricole) purché iscritte alla **gestione separata**, prevedendo anche per questa categoria che era rimasta esclusa:

- ◆ **ASTENSIONE OBBLIGATORIA: divieto** di adibire le donne **al lavoro per 5 mesi** (2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi successivi al parto o 1 mese precedente e 4 mesi successivi al parto¹);
- ◆ **ASTENSIONE ANTICIPATA (obbligatoria): estensione del divieto** per tutto il periodo della gravidanza e fino a **7 mesi dopo il parto** (per lavoro a rischio o gravidanza a rischio). In passato era prevista solo per le lavoratrici dipendenti.

¹La possibilità di godere di 1 mese di astensione prima del parto e di 4 successivamente è subordinata all'attestazione del medico specialista del SSN che ciò non arrechi danno alla gestante e al nascituro.

SPOSTAMENTO DI MANSIONE



Se il lavoro è a rischio, la lavoratrice deve essere **spostata ad una mansione non a rischio** (es. uffici).

ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO

Nel caso non fosse possibile il cambio di mansione, la lavoratrice può usufruire dell'**astensione anticipata dal lavoro**

CHI USUFRUISCE DELL'ASTENSIONE

- ◆ lavoratrici agricole dipendenti
- ◆ coltivatrici dirette
- ◆ mezzadre
- ◆ colone iscritte alla gestione separata
- ◆ imprenditrici agricole iscritte alla gestione separata

INDENNITA' DI MATERNITA'

Per tutto il periodo in cui vige il divieto di lavorare, la donna percepisce una indennità.

A CHI SPETTA L'INDENNITA' DI MATERNITA'

- ◆ **alle lavoratrici agricole dipendenti**, coltivatrici dirette, mezzadre, colone e imprenditrici agricole
- ◆ **al padre lavoratore**, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.)
- ◆ **alle lavoratrici autonome** (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane esercenti attività



QUANTO SPETTA

- ◆ spetta l'80% della retribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo. La prestazione economica è pagata dall'INPS